

Codice A1404C

D.D. 12 marzo 2025, n. 135

**Procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968, come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 (D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024 e D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024) - Assegnazione di sede farmaceutica disponibile per il trasferimento.**



**ATTO DD 135/A1400B/2025**

**DEL 12/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** Procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968, come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017 (D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024 e D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024) – Assegnazione di sede farmaceutica disponibile per il trasferimento.

Premesso che:

con Deliberazione n. 15-8193 del 19 febbraio 2024 la Giunta regionale ha approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per la procedura di trasferimento ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968, come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017, e i criteri per la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nella Regione Piemonte, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2 bis;

con Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 649 del 1° ottobre 2024 si è provveduto all'indizione della procedura per il trasferimento delle sedi farmaceutiche soprannumerarie e alla contestuale approvazione dell'Avviso pubblico "*Procedura per il Trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968 e DGR n. 15-8193 del 19 febbraio 2024) - anno 2024*", con i relativi allegati;

in data 3 ottobre 2024 l'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da tale data è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di trasferimento delle farmacie;

con Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 736 del 4 novembre 2024 è stata istituita la Commissione giudicatrice per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 475/1968, come modificata dall'art. 1 della legge n. 124/2017.

Considerato che:

è stata ricevuta n° 1 domanda di trasferimento presentata dal Dott. Simone Giulini, attuale titolare della farmacia soprannumeraria non sussidiata “Antica Farmacia Bruno di Giulini Simone”, sita in Lanzo Torinese (TO);

in data 2 dicembre 2024 è stato notificato il ricorso numero di registro generale 1894 del 2024 avverso la citata D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024 con istanza di sospensione cautelare, rigettata dal TAR Piemonte con Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2025 allo stato esecutiva *ex lege*;

in data 11 febbraio 2025 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di cui all’oggetto, la quale ha ritenuto la domanda ammissibile, in quanto presentata nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell’Avviso e da farmacista titolare individuale di farmacia soprannumeraria non sussidiata in possesso dei previsti requisiti di partecipazione, come risultante anche dai controlli di veridicità effettuati dall’Amministrazione regionale ex D.P.R. 445/2000 s.m.i;

la medesima Commissione, valutati i titoli dichiarati dal candidato, ha, quindi, proceduto alla redazione della graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti ammessi alla procedura di trasferimento di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 s.m.i., che è stata trasmessa all’Amministrazione Regionale per il seguito di competenza.

Dato atto della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 87 del 18 febbraio 2025, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul BURP n. 8 del 20/02/2025, che ha approvato la graduatoria regionale per titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968), come segue:

POSIZIONE	CANDIDATO TITOLARE	PUNTEGGIO
1	Dott. Simone Giulini	Punti 5

Considerato che:

l'amministrazione regionale ha proceduto, ai sensi dell’Avviso allegato alla sopra menzionata D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024, a scorrere la graduatoria, proponendo per il trasferimento al titolare unico collocato in prima posizione della graduatoria la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;

il Dott. Simone Giulini, attuale titolare della farmacia soprannumeraria non sussidiata “Antica Farmacia Bruno di Giulini Simone”, sita in Lanzo Torinese (TO), ha comunicato con PEC del 27 febbraio 2025 la propria accettazione della proposta di trasferimento della farmacia nella sede n. 2 del Comune di Castiglione Torinese (TO).

Preso atto che, come risulta anche dalle menzionate verifiche effettuate dalla Commissione giudicatrice, il numero di farmacie aperte nel Comune in cui è ubicata la farmacia del titolare primo in graduatoria ne consente il trasferimento in quanto eccedente rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all’art.1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad assegnare al predetto titolare, collocato in prima e unica posizione della graduatoria regionale approvata con la richiamata D.D. n. 87 del 18 febbraio 2025, la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento, dal medesimo accettata, ai sensi della D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, come di seguito indicato:

POSIZIONE	TITOLARE	SEDE ASSEGNATA
1	Dott. Simone Giulini	Comune di Castiglione Torinese (TO) Sede n. 2 di nuova istituzione Zona: Zona del Pedaggio, come individuata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2022

Dato atto che, ai sensi dei più sopra menzionati D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024 e Avviso pubblico allegato alla D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024:

- il presente provvedimento di assegnazione verrà notificato al titolare a mezzo PEC;
- entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di tale notifica il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione a mezzo PEC la ricevuta di pagamento della tassa di concessione una tantum, pari a 5.000 euro, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, pena la decadenza dall'assegnazione;
- entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di tale notifica il titolare assegnatario deve aprire la farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dall'assegnazione;
- il presente provvedimento di assegnazione verrà notificato al Comune di Castiglione Torinese, in cui è ubicata la sede accettata, al Comune di Lanzo Torinese, in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e alla S.C. Farmacia Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4, competente per territorio, per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- la sede assegnata con la procedura di trasferimento, qualora non venga aperta la relativa farmacia nel termine, risulterà nuovamente vacante;
- anche in applicazione delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (L. 362/1991), la conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede e l'esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;
- la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, viene assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 1 legge n. 124/2017;
- art. 2, comma 2 bis, legge n. 475/1968;
- art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934;
- D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024;

- D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024;
- D.D. n. 736 del 4 novembre 2024;
- D.D. n. 87 del 18 febbraio 2025;

*determina*

di assegnare al farmacista titolare collocato in prima e unica posizione della graduatoria regionale, approvata con la Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 87 del 18 febbraio 2025, la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento di cui alla D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024, come di seguito indicato:

POSIZIONE	TITOLARE	SEDE ASSEGNATA
1	Dott. Simone Giulini	Comune di Castiglione Torinese (TO) Sede n. 2 di nuova istituzione Zona: Zona del Pedaggio, come individuata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2022

di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 15-8193 del 19 febbraio 2024 e dell'Avviso pubblico allegato alla D.D. n. 649 del 1° ottobre 2024:

- il provvedimento di assegnazione verrà notificato al titolare a mezzo PEC;
- entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di tale notifica, il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione a mezzo PEC la ricevuta di pagamento della tassa di concessione una tantum, pari a 5.000 euro, di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, pena la decadenza dall'assegnazione;
- entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di tale notifica, il titolare assegnatario deve aprire la farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dall'assegnazione;
- il provvedimento di assegnazione verrà notificato al Comune di Castiglione Torinese, in cui è ubicata la sede accettata, al Comune di Lanzo Torinese, in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e alla S.C. Farmacia Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4, competente per territorio, per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- la sede assegnata con la procedura di trasferimento, qualora non venga aperta la relativa farmacia nel termine, risulterà nuovamente vacante;
- anche in applicazione delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (L. 362/1991), la conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede e l'esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria;
- la sede soprannumeraria, all'esito del trasferimento del titolare, viene assorbita nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto verrà definito con provvedimento assunto dal Comune in occasione della prima revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche successiva al trasferimento, che darà altresì atto della soppressione della sede soprannumeraria ai sensi dell'art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265/1934;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile